

Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

ART. 1
(Oggetto delle Tasse)

I Provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella annessa tariffa adottati dalla Regione Toscana nell'esercizio delle proprie funzioni sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, attribuite alle Regioni a Statuto ordinario con la legge 16 maggio 1970, n. 281 e istituite dalla Regione Toscana con la legge 30 dicembre 1971 n. 2, nella misura e con le modalita' indicate nella tariffa stessa.

ART. 2
(Obbligo del pagamento)

La tassa di rilascio e' dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.

La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.

La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte nei termini stabiliti dalla tariffa stessa.

Nei casi espressamente indicati nella tariffa gli atti, la cui validita' sia pluriennale, sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto e' stato emesso.

Quando la misura della tassa e' in funzione della popolazione dei comuni, questa e' desunta dai dati dell'ultimo censimento pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

ART. 3
(Modalita' di pagamento)

Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa, che fa parte integrante della presente legge, si corrispondono mediante versamento su apposito conto corrente postale.

ART. 4
(Riscossione coattiva)

Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni del Testo Unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con RD 14 aprile 1910, n. 639.

ART. 5
(Mancato o ritardato pagamento delle tasse)

Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano state pagate.

ART. 6 (Sanzioni)

Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione regionale senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa, incorre nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa ed in ogni caso non inferiore a L. 2.000.

Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tassa sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è soggetto alla pena pecuniaria da L. 2.000 a L. 20.000, oltre il pagamento delle tasse dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore.

Salvo che non sia diversamente disposto nell'annessa tariffa, nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma, si incorre:

- a) in una soprattassa del 10 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;
- b) in una soprattassa del 20 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera a) ma prima dell'accertamento dell'infrazione.

ART. 7 (Accertamento e definizione delle violazioni)

Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche dai funzionari dell'Amministrazione regionale appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Giunta Regionale, nonché, limitatamente agli

accertamenti compiuti nella sede degli uffici tributari regionali, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.

I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, a cura degli Uffici dai quali dipendono gli accertatori, al Presidente della Giunta Regionale per i provvedimenti di sua competenza (di cui all'art. 14 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2).

Per quanto non previsto dal precedente comma si osserva in materia di violazioni, le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

ART. 8 (Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie)

Le pene pecuniarie irrogate dal Presidente della Giunta Regionale per le violazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni regionali sono riscosse dalla Tesoreria regionale ed il relativo provento è ripartito a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168 e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'Erario agli effetti di cui all'art. 1 di detta legge.

ART. 9 (Ricorsi amministrativi)

I ricorsi amministrativi contro l'applicazione delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse devono essere presentati al Presidente della Giunta Regionale nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o comunicazione dell'atto impugnato, o da quando l'interessato abbia comunque avuto piena cognizione di esso.

Tali ricorsi possono anche essere inoltrati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Contro la decisione del Presidente della Giunta Regionale è ammesso ricorso per revocazione, per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, nn. 2 e 3, del

codice di procedura civile.

Tale ricorso deve essere proposto nel termine di 60 giorni decorrenti dalla notificazione della decisione o dalla data in cui e' stata scoperta la falsita' o recuperato il documento. D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, il Presidente della Giunta Regionale puo' sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

ART. 10 (Delega)

Il Presidente della Giunta Regionale puo' delegare, ai sensi dell'art. 45 - comma 4 dello Statuto - un componente della Giunta alla firma degli atti previsti dalla presente legge. Sentito lo stesso componente della Giunta, il Presidente puo' delegare inoltre un funzionario del servizio alla firma degli avvisi di notifica dei verbali di accertamento delle violazioni e dei contestuali inviti alla definizione in via breve delle stesse.

ART. 11 (Decadenza e rimborsi)

L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge puo' essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale e' stata commessa la violazione.

Il contribuente puo' chiedere al Presidente della Giunta Regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.

Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al comma 1, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta.

In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato e ritardato pagamento.

ART. 12 (Norme abrogative)

Le disposizioni non compatibili con le norme della presente legge, contenute nelle leggi regionali 30 dicembre 1971, n. 2 e 27 marzo 1973, n. 17, n. 54 del 25 settembre 1979, concernenti la materia delle tasse sulle concessioni regionali, sono abrogate.

ART. 13 (Rinvio alle norme legislative dello Stato)

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano alle tasse sulle concessioni regionali le disposizioni di legge concernenti le tasse sulle concessioni governative.

ART. 14 (Entrata in vigore)

La presente legge regionale ha efficacia a decorrere dal 1 gennaio 1981, ad esclusione delle licenze, concessioni ed abilitazioni di cui ai numeri d'ordine 15, 16, 17 e 18 dell'annessa TARIFFA, la cui efficacia decorre dal giorno della pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

ALLEGATO

Tasse sulle concessioni regionali - Tariffa.

TITOLO I IGIENE E SANITA'

omiss.....

TITOLO II CACCIA E PESCA

N. d'ordine 15, DPR 1961-121, 15:

Licenza di appostamento di caccia:

- a) fisso a selvaggina minuta taxa rilascio e rinnovo L. 108.000;
- b) fisso ai colombacci taxa rilascio e rinnovo L. 108.000;
- c) fisso ai palmipedi cad. compreso i complementari taxa rilascio e rinnovo L. 108.000;
- d) fisso a trampolieri taxa di rilascio e rinnovo L. 108.000

- DPR 15-1-72 n. 11, art. 1, lett. b)

NOTA: Gli appostamenti fissi di caccia debbono essere autorizzati ogni anno prima dell'uso, previo pagamento della sopraindicata taxa.

Sono appostamenti fissi di caccia quelli che presentano le caratteristiche previste dalle vigenti leggi in materia.

N. d'ordine 16, DPR 1961-641, 52:

Concessione di costituzione di:

- 1) riserva di caccia, per ogni ettaro taxa rilascio L. 8.000, taxa annuale L. 8.000;
- 2) azienda faunistico - venatoria per ogni ettaro taxa rilascio L. 8.000, taxa annuale L. 2.000;
- 3) Centri privati di produzione di selvaggina per ogni ettaro taxa rilascio L. 8.000, taxa annuale L. 2.000.

- DPR 15-1-1971, n. 11 - art. 1, lett. o)

- Legge 27-12-1977, n. 968 - art. 6, lett. d) e 36

NOTA: per quanto concerne:

Le riserve di caccia:

La concessione e l'eventuale rinnovo o proroga sono disciplinate dalle vigenti leggi in materia. In caso di affitto in riserva, l'affittuario, indipendentemente dalla taxa dovuta dal concessionario e' tenuto a pagare meta' della taxa sopra indicata.

Non sono trasferibili all'affittuario gli obblighi del concessionario. Il contratto di affitto di una riserva non e' efficace agli effetti della legge sulla caccia ove non sia stato comunicato all'Amministrazione Provinciale competente per territorio e da questa approvato.

Le aziende faunistico - venatorie e i centri privati di produzione di selvaggina.

La concessione ed il rinnovo sono disciplinati dalla legge 27-12-1977, n. 968, e dalle leggi regionali in materia.

Le tasse sono ridotte alla misura di un decimo di quelle dovute quando i territori delle concessioni suddette sono ubicati in ambiti territoriali classificati montani, disagiati o depressi ai sensi della legge regionale 7-9-77 n. 71.

Le tasse devono essere corrisposte entro il 31-1-dell'anno cui si riferiscono.

N. d'ordine 17:

1) Abilitazione all'esercizio venatorio:

- a) con fucile ad un colpo, con falco e con arco tasso rilascio L. 73.000, tasso annuale L. 73.000;
- b) con fucile a due colpi tasso rilascio L. 102.000, tasso annuale L. 102.000;
- c) con fucile a piu' di due colpi tasso rilascio L. 129.000, tasso annuale L. 129.000.

- DPR 15-1-1972, n. 11 - art. 1, lettera o)
- DPR 24-7-1977, n. 616 - art. 99
- Legge 27-12-1977, n. 968

NOTA: Il versamento della tasso annuale ha la validita' di un anno dalla data di rilascio o di rinnovo dell'abilitazione all'esercizio venatorio e non e' dovuto qualora non si eserciti la caccia durante l'anno. La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino per l'esercizio venatorio.

N. d'ordine 18; DPR 1961-121, 54:

Licenza per la pesca lacuale e fluviale rilasciata dell'Amministrazione Provinciale a termini dell'art. 3 del RDL 11-4-1938 n. 1183, e successive modificazioni:

Tipo A: Licenza per la pesca con tutti gli attrezzi tasso rilascio L. 61.000, tasso annuale L. 61.000;

Tipo B: Licenza per la pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o piu' ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a mt. 1,50 tasso rilascio L. 31.000, tasso annuale L. 31.000;

Tipo C: Licenza per la pesca con canna, con uno o piu' ami e con la bilancia di lato non superiore a mt. 1,50 tasso rilascio L. 19.000, tasso annuale L. 19.000;

Tipo D: Licenza per gli stranieri per l'esercizio della pesca con la canna, con o senza mulinello, con uno o piu' ami, tirlindana e bilancia di lato non superiore a mt. 1,50 tasso rilascio L. 16.500, tasso annuale L. 16.500;

- DPR 15-1-1972, n. 11 art. 1, lett. p)

NOTA: Le licenze di tipo A, B e C hanno validita' di 6 anni dalla data di rilascio; quella del tipo D ha la validita' di 3 mesi.

Nel caso di smarrimento o distruzione della licenza non puo' rilasciarsi un duplicato del documento, bensì una nuova licenza con il pagamento della relativa tasso soprattassa. Alle tasse sopraindicate e' aggiunta la soprattassa annuale di:

L. 23.000 per le licenze di tipo A;

L. 13.000 per le licenze di tipo B;

L. 6.500 per le licenze di tipo C e di L. 16.500 tipo D, da ripartire fra le amministrazioni provinciali della Toscana, le associazioni dei pescatori sportivi, le associazioni regionali cooperative di categoria giuridicamente riconosciute, secondo criteri da stabilirsi con provvedimenti del Consiglio Regionale.

Il versamento della tasso e della soprattassa annuali deve essere effettuato per ogni anno di validita' della licenza successivo a quello di rilascio. Qualora durante un'intero anno di validita' della licenza non si eserciti la pesca, il tributo (tasso o soprattassa) non e' dovuto.

omiss.....

omiss.....

TITOLO VI
ACQUE MINERALI E TERMALI, CAVE E TORBIERE

omiss.....

TITOLO VII
TRAMVIE E SIMILI - LINEE AUTOMOBILISTICHE - NAVIGAZIONE E PORTI
LACUALI

omiss.....

TITOLO VIII
ARTIGIANATO

omiss.....